

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N.098/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. RONCIGLIONE UNITED PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCIGLIONE/CAPRANICA CALCIO DEL 4.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 90/CRL del 14.10.2016 – Com. Uff. n. 128/CRL del 4.11.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società A.S.D. Ronciglione United di Ronciglione (Viterbo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO G.S.D. CAPRANICA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALC. VITTORINI MANUEL DALL'A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AL GSD CAPRANICA(Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/TFNT del 16.11.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Capranica di Capranica (Viterbo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL SIG. MARCELLO FOSCHI, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 96 DELLE N.O.I.F.;**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5029/827 PF14-15/AA/MG DEL 20.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.

III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO SIG. VINCENZO PASTORE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1545/744 PF15-16 SP/CC DEL 3.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

ORDINANZA

La C.F.A.,

- letta l'istanza scritta dd. 23.1.2017 dell'avvocato Gaetano Aita, nella qualità di difensore del dott. Vincenzo Pastore;
- Ritenute esistenti legittime esigenze difensive;
- Tenuto conto dei principi del giusto processo applicabili anche ai procedimenti disciplinari sportivi;
- Considerata la ricorrenza di ragioni di economia processuale;
- Ritenuto opportuno valutare l'eventuale sussistenza di ragioni di connessione anche oggettiva del presente procedimento con altro chiamato, innanzi a questa Corte, alla seduta del 9 febbraio 2017, ed anch'esso avente ad oggetto contestazioni relative a condotte ascrivibili alla carica di Presidente del Comitato Regionale Campania della L.N.D. del dott. Vincenzo Pastore, anche ai fini di eventuali valutazioni in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione;
- Preso atto della espressa rinuncia ai termini di estinzione del procedimento e, segnatamente, di quello di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S.;
- Visto l'art. 38, comma 5, lett. c) e d) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI;
- Sentito il rappresentante della Procura Federale, che non si è opposto al richiesto differimento;

DISPONE

il differimento della seduta odierna al giorno 9 febbraio 2017, ore 17.00;

SOSPENDE

La decorrenza dei termini di estinzione del presente procedimento disciplinare e, in particolare, di quelli di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S.. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

5. RICORSO Sig. VINCENZO PASTORE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1950/811 PF15-16 SP/BLP DEL 18.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

ORDINANZA

La C.F.A.,

- letta l'istanza scritta dd. 23.1.2017 dell'avvocato Gaetano Aita, nella qualità di difensore del dott. Vincenzo Pastore;
- Ritenute esistenti legittime esigenze difensive;
- Tenuto conto dei principi del giusto processo applicabili anche ai procedimenti disciplinari sportivi;
- Considerata la ricorrenza di ragioni di economia processuale;

- Ritenuto opportuno valutare l'eventuale sussistenza di ragioni di connessione anche oggettiva del presente procedimento con altro chiamato, innanzi a questa Corte, alla seduta del 9 febbraio 2017, ed anch'esso avente ad oggetto contestazioni relative a condotte ascrivibili alla carica di Presidente del Comitato Regionale Campania della L.N.D. del dott. Vincenzo Pastore, anche ai fini di eventuali valutazioni in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione;
- Preso atto della espressa rinuncia ai termini di estinzione del procedimento e, segnatamente, di quello di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S.;
- Visto l'art. 38, comma 5, lett. c) e d) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI;
- Sentito il rappresentante della Procura Federale, che non si è opposto al richiesto differimento;

DISPONE

il differimento della seduta odierna al giorno 9 febbraio 2017, ore 17.00;

SOSPENDE

La decorrenza dei termini di estinzione del presente procedimento disciplinare e, in particolare, di quelli di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S.. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 3 febbraio 2017

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio